

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

La rimemorializzazione come antidoto allo spossamento? Il corpo della donna come luogo di memoria

This is the author's manuscript

Original Citation:

Availability:

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/2030519> since 2024-11-13T12:13:09Z

Publisher:

Giappichelli

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

CAPITOLO I

LA RIMEMORIALIZAZIONE COME
ANTIDOTO ALLO SPOSSESSAMENTO?
IL CORPO DELLA DONNA COME
LUOGO DI MEMORIA*

Anna Mastromarino

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L’accondiscendenza del diritto: evoluzione *vs* trasformazione. – 3. La memoria del corpo, il corpo come memoria.

1. *Introduzione.*

Non è nuova la riflessione attorno alla progressiva subordinazione della gestione del corpo della donna rispetto all’ordine e agli usi sociali. Si tratta di un processo di spossessamento/appropriazione talmente assodato che con facilità potremmo dire che le stesse scienze nel corso dei secoli non solo non hanno ritenuto di dover revocare in dubbio tale processo, ma al contrario l’hanno assimilato come “dato per scontato”¹, costruendo i loro percorsi attorno a questo fattore culturale, assunto a elemento ontologico.

Il nesso corpo-ruolo sociale per quanto riguarda la donna, in effetti, è

* *Grazie alla Dottoressa Anna Pedrolli che mi ha accompagnato nei miei passi incerti di avvicinamento all’antropologia. Il presente lavoro ha trovato utilissimi spunti nelle riflessioni maturate nell’elaborazione della sua tesi magistrale dedicata a “La norma muta tra antropologia e diritto. Uno studio interdisciplinare delle Costituzioni di Ecuador e Bolivia”.*

¹ Cfr. E. ZERUBAVEL, *Dato per scontato. La costruzione sociale dell’ovvietà*, trad. it. (2018), Maltemi, Milano, 2019.

da tempo oggetto di studio così come la tendenza alla relegazione del corpo femminile a oggetto sessualmente connotato e mero strumento procreativo. È già stato evidenziato dalla dottrina, in ottica transdisciplinare, il percorso che ha portato a un graduale ma incessante atto di reificazione, finalizzato a evidenziare delle precise asimmetrie tra il corpo femminile e quello maschile con l'intento di determinare delle conseguenti asimmetrie nelle esistenze.

In questo breve scritto, dunque, non ci si propone (né se ne avrebbero le competenze) di intervenire su un dibattito già ricco e caleidoscopico come quello alimentato dal pensiero femminista in tutte le sue declinazioni. Si intende piuttosto provare a mettere a sistema nel diritto pubblico alcune conoscenze trasversali, riflettendo su quella dimensione più tacita e nascosta della cultura che, per quanto riguarda le ricadute sul diritto, ha finito con il condizionarne pesantemente la costruzione.

Recuperando la radice sociale (e dunque umana) delle scienze giuridiche, troppo spesso offuscata da prospettive meramente positiviste, si proverà a prendere in considerazione il diritto pubblico nella sua dimensione politico-sociale, prima che meramente normativo-giuridica, nella convinzione che la prima possa alimentare un cambiamento che la seconda, a causa della eccessiva accondiscendenza alle regole del governo e degli assetti costituiti mostrata in passato, non ha saputo innescare. La passività delle scienze giuridiche rispetto a un'immagine stereotipata di donna, tutta schiacciata su un profilo socialmente plasmato infatti, è evidente tanto sul piano internazionale, che sul piano interno².

Le scienze antropologiche, in maniera più o meno convinta si sono confrontate con la possibile esistenza delle conoscenze inesprese, ovvero conoscenze tacite e sotterranee che sfuggono al linguaggio perché si sot-

²I giuristi sarebbero chiamati invero a svolgere un ruolo essenziale in questa dinamica: «rivisitare in chiave critica le narrazioni che, mediante una sorta di “fallimento della nostra immaginazione” hanno contribuito a consolidare, anche a livello istituzionale, sistemi di oppressione ed esclusione attivati e perpetuati all'interno di un monopolio egemonico del passato, a discapito di tanti altri passati e presenti immaginabili». Si impone a essi un «dovere continuo di attivare un “processo di esame critico sulle nostre verità” e, dunque, la revisione costante e multiprospettica dell'immaginario sociale». Così P. MORENO-CRUZ, *Il privilegio epistemologico dell'ignoranza e la comparazione giuridica tra voci silenziate e ricordi situati*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2021, p. 437.

traggono alla consapevolezza e al volere di chi le possiede, dal momento che non è dato risalire e ricostruire con esattezza il momento della loro assimilazione. Partendo dal noto assunto di Michal Polanyi secondo il quale “noi conosciamo più di quello che possiamo esprimere”³, è possibile intercettare un inevitabile processo di significazione del reale cui attribuiamo un valore e che entra a far parte del nostro bagaglio di conoscenze tacite, assorbite progressivamente, sino a divenire un assodato reificato che condiziona a priori la nostra lettura dell’esistente nella convinzione che non possa essere revocato in dubbio in quanto presupposto. Le conoscenze tacite attecchiscono così in profondità da non essere percepite come fattore pervasivo e performativo della cultura di un gruppo, quanto piuttosto come elemento costitutivo della realtà. Capita così che convinzioni quali l’inferiorità, l’inadeguatezza, la disonestà, la degenerazione in taluni casi siano intese come ontologicamente legate all’essenza di un gruppo fino a rappresentare un elemento costitutivo di cui il diritto crede di non poter non tenere conto nel disciplinare le relazioni tra individui.

Da qui la necessità per i giuristi, da una parte di svelare questi meccanismi di apprendimento, dall’altra di assumere la consapevolezza che, per quanto vischiosi, certi automatismi del pensiero e dunque alcuni “dati per scontato” non solo *possono* essere disarticolati attraverso il diritto, ma *devono* essere sottoposti a uno sbullonamento in quanto alla base di dinamiche di potere che nei secoli hanno prodotto ingiustizie sociali e disparità di trattamento.

Ne discende che se fino a poco tempo fa il diritto si è limitato ad assumere come presupposto il fatto che il corpo femminile fosse assunto a “luogo di una storia collettiva”, privando la donna del suo potenziale ruolo di “protagonista”, oggi le scienze giuridiche sono chiamate ad assumere un nuovo atteggiamento agendo con il fine di sovvertire quanto sinora semplicemente inteso descrittivamente per stabilizzare dal punto di vista normativo visioni sociali che non possono più trovare cittadinanza nel nostro contesto costituzionale⁴.

³ M. POLANYI, *The Tacit Dimension*, Routledge & Kegan Paul, London, 1966, p. 4.

⁴ Alessandra Di Martino e Elisa Olivito, nel loro *Generazioni dei diritti e soggettività femminile: problemi e prospettive*, introducendo il volume *Generazioni dei diritti fondamentali e soggettività femminile*, curato per Editoriale Scientifica (Napoli, 2022, p. XIII), met-

L'assunto da cui muoviamo è duplice. Da una parte le idee qui sviluppate presuppongono di intendere il diritto come esperienza umana prima che come accadimento normativo rinunciando a «ridurre l'umano ai dettami dell'ordine sociale traducendo quest'ultimo in un ordine giuridico senza pieghe e striature»⁵; dall'altra si riconosce che sul corpo della donna si è giocata una partita di potere e disciplinamento sociale che ha plasmato non solo la fisicità, ma anche la socialità dell'essere. Non è, dunque, fuori luogo, in questa sede, assumere il corpo femminile come un luogo di memorie stratificate, che proietta nel presente una rappresentazione che si è costruita nel passato e che pretende di condizionare il futuro.

È convinzione di chi scrive che per quel che riguarda parità e non discriminazione del genere femminile i progressi in campo legislativo siano stati indispensabili ma non sufficienti e, dunque, non risolutivi; è per questo che si ritiene che solo agendo nello spazio pubblico parallelamente al dato giuridico, attraverso un'azione culturale contro-egemonica che incida sull'uso del corpo delle donne, è possibile ipotizzare un cambiamento. Non di meno, non è a una sorta di ribellismo reattivo, che pretende la rivendicazione di una libertà piena e incondizionata sul corpo femminile, cui si fa riferimento⁶; ci si riferisce, piuttosto, a una azione simbolica e

tono in guardia sul rischio di cadere da una semplificazione e generalizzazione all'altra: «da una parte, c'è il disvelamento del soggetto neutro e astratto, che si fa universale, ma è in realtà concretamente e storicamente maschile, dall'altra vi è il rischio di irrigidire la soggettività femminile in una identità predefinita. Diverse correnti del femminismo sono ormai consapevoli di questo rischio e hanno sottolineato il carattere plurale, aperto, "imprevisto" (secondo un'espressione di Carla Lonzi) della soggettività femminile, al di là di letture essenzialiste. Il discorso della soggettività interseca sia la tensione tra eguaglianza e differenza, con i relativi dilemmi e paradossi, sia il discorso sull'identità».

⁵ A. SIMONE, *Silvia Niccolai o dell'esperienza giuridica come esperienza umana*, in A. SIMONE, I. BOIANO, A. CONDELLO, *Femminismo giuridico. Teorie e problemi*, Mondadori, Milano, 2019, p. 132.

⁶ Non è questa la sede, ma certo proprio il dibattito sulla maternità surrogata o gestazione per altri rappresenta un chiaro esempio di questione capace di dividere l'universo femminista per quel che concerne l'idea di libertà sottesa al processo di emancipazione femminista. È impossibile ridurre a un cenno in nota la ricchezza del confronto. Mi si permetta qui di richiamare il dialogo a distanza tra Lea Meandri e Silvia Niccolai. Alla prima, che nel suo intervento *Criminalizzare la gravidanza per altri è fare un regalo alla destra* (in *il Manifesto*, 11 luglio 2023) si chiedeva: "Che cosa ci autorizza a passare

comunicativa che proprio partendo dall'idea del corpo della donna come oggetto memoriale, ne impone una ricontestualizzazione, prendendo le distanze dal passato e pretendendo la rimemorializzazione pubblica del presente.

2. *L'accondiscendenza del diritto: evoluzione vs trasformazione.*

Una consolidata bibliografia femminista ha da tempo messo in luce come biologia e anatomia femminile abbiano rappresentato nei secoli i presupposti per consolidare consuetudini culturali che hanno finito per essere assimilati come conoscenze tacite che giorno per giorno non sono state più revocate in dubbio neppure dal diritto⁷.

Questi processi di assorbimento sono stati funzionali al progressivo assoggettamento della donna a dinamiche sociali e giuridiche volte, sostanzialmente, a determinare un controllo rispetto al suo corpo⁸. Si è trattato di un disciplinamento che in primo luogo ha voluto inglobare, con lo zelante aiuto della religione⁹, la maternità nel discorso pubblico, morale,

sopra, violentemente con una legge, al racconto che le donne fanno della loro scelta”, ha risposto con decisione la seconda, che nel suo *Gravidanza per altri: non confondiamo libertà con subalternità* (in *il Manifesto*, 12 luglio 2023) invita a distinguere tra libertà e trasgressione, polemizzando sul fatto che oggi “per sentirsi libere, si reclama il diritto di vendere o regalare i bambini”. Indaga sul punto in chiave filosofica Valentina Pazè che nel suo *Libertà in vendita: il corpo tra scelta e mercato* (Bollati Boringhieri, Torino, 2023) si sofferma su vecchie e nuove forme di sfruttamento del corpo umano riflettendo anche sulla gestazione per altri, attraverso un convincente percorso argomentativo.

⁷ Si riprendono alcune parole di Simone de Beauvoir: «[...] le donne non hanno mai opposto ai valori maschili dei valori femminili: sono stati gli uomini desiderosi di mantenere le prerogative maschili a inventare questa divisione; hanno voluto creare un regno femminile [...] solo per includervi la donna; ma l'esistente cerca la giustificazione nel moto della sua trascendenza, al di là di ogni specificazione sessuale: la sottomissione delle donne ne è la prova», *Il secondo sesso*, trad. it. (1949), il Saggiatore, Milano, 2006, p. 84.

⁸ Ogni «civiltà è dominata dalla pretesa di attribuire ai corpi delle donne una funzione pubblica, che non è di sola riproduzione della società, ma anche di ordine simbolico dei principi che la società reggono»: L. RONCHETTI, *Donne e corpi tra sessualità e riproduzione*, in *Costituzionalismo.it*, 2006, II, p. 1.

⁹ Si veda L. SUGAMELE, *Reificazione sessuale del corpo femminile: il significato simbolico*

sociale, passando attraverso processi di sacralizzazione del fatto naturale del procreare, sempre più inteso come atto “divino” del dare la vita per mezzo della donna. La maternità è stata così progressivamente sottratta alla disponibilità della donna e con essa la gestione del suo corpo¹⁰. E non è difficile intuire perché: se solo al corpo femminile è dato di riprodursi e solo attraverso la procreazione è possibile garantire continuità al gruppo di appartenenza, allora quel gruppo per continuare a esistere e per pianificare la propria esistenza ha bisogno di controllare quel corpo.

Dal concepire il corpo della donna come *medium*, allo schiacciare il genere femminile sulla maternità sino a esaurirne ogni altro potenziale sociale il passo è stato breve. Smaterializzazione della donna e perdita della sua singolarità psico-fisica in quanto persona sono state conseguenze inevitabili di questa visione e presupposto alla definitiva concezione solo e soltanto in chiave sociale della donna, detentrica della continuità e della preservazione della purezza della stirpe sul piano nazionale, contenitore della virilità maschile nella famiglia, all'interno della quale la nostra stessa Costituzione ne ricorda, all'art. 37, l'«essenziale funzione familiare».

Si assiste, in effetti, già a livello costituzionale, anche in Italia, allo scontro tra la visione dei padri costituenti e la forza prorompente delle richieste

della procreazione, della maternità e dello stupro nella deumanizzazione dell'altro, in *Humanities*, 2020, XVIII, p. 172: «Su questo piano, la religione, in linea con una tracciatura patriarcale-arcaica, ha posto in evidenza il rigore morale fondato sulla “differenza” sessuale, a sua volta, definita sul valore della verginità e della castità prematrimoniale, aspetto questo, che rimanda al concetto stesso di “proprietà”, nel momento in cui la donna, dopo essere stata proprietà del padre, con il matrimonio diventa una proprietà del marito, il quale, la prima notte di nozze esige la sua purezza sessuale come principio di fedeltà e rispettabilità».

¹⁰ Se in generale «la scienza medica ha preferito fare riferimento a un ipotetico “neutro” costituito in pratica dal corpo maschile, estendendo semplicemente i risultati raggiunti al corpo femminile, senza preoccuparsi delle possibili conseguenze derivanti dalle evidenti differenze. In questo particolare processo di “neutralizzazione” esiste un'eccezione, un settore in cui da sempre donna e uomo sono stati considerati “corpi differenti” dalla scienza medica, e cioè il campo relativo all'apparato riproduttivo». Così F. RESCIGNO, *Per un habeas corpus “di genere”*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022, p. 164. Nell'opinione dell'autrice, la «costruzione medica di una diversità anatomica, fisiopatologica e terapeutica continua quindi a giustificare sempre il medesimo assunto, e cioè la necessità della rinuncia alla vita attiva per confinare le donne nel recinto della naturalità-maternità, lasciando agli uomini la costruzione culturale e la progettazione politica del vivere sociale» (p. 180).

delle madri costituenti. Secondo i primi la donna, ancora una volta, è chiamata a “essere” nella famiglia, per dare forma a un progetto sociale che, senza revocare in dubbio i propri archetipi, confonde cultura e natura e inchioda il corpo della donna alla funzione procreativa, ma anche a quella di cura dei figli, degli anziani, dell’uomo di casa, limitando le sue scelte di vita o stigmatizzando l’eventuale desiderio di chi non vuole aderire a questo profilo. Si affaccia così, a ben vedere, una contraddizione in termini tra quanto esplicitato all’art. 3, commi 1 e 2 e una cultura tacita cui il diritto stenta a sottrarsi, contribuendo piuttosto al suo consolidamento¹¹.

Se oggi la battaglia è ancora aperta su fronti quali la concettualizzazione delle mutilazioni genitali, le procedure per l’interruzione della gravidanza, la gestazione per altri o le tecniche di fecondazione, bisognerà prima conoscere i presupposti logico culturali su cui si fonda il dibattito e subito dopo scardinare le dinamiche di potere sottese se si vuole pervenire a soluzioni che non finiscano, anche inconsapevolmente, per confermare attraverso il diritto una condizione di spossessamento e collettivizzazione del corpo della donna a fini sociali, siano essi funzionali alla riproduzione delle società, alla reiterazione di un modello standard di famiglia, alla mercificazione a scopo latamente economico della procreazione¹².

¹¹ Va sottolineato, in ogni caso, che è con l’attribuzione dei diritti politici alle donne che si rende possibile «una rivoluzione topografica complessiva: il suffragio universale, facendo cessare il monopolio maschile dello spazio politico, impone una trasformazione effettiva di ogni spazio, da quello privato della famiglia a quello del lavoro produttivo, da quello del potere economico a quello del potere politico, perché l’esistenza di una sfera sottratta al principio di uguaglianza è strutturata da una subordinazione femminile è diventata intollerabile ... è la costituzione a imporre la considerazione delle condizioni di fatto e a richiedere di interrompere il circolo vizioso nel quale le differenze dei sessi si riproducono infinitamente come differenze di potere che, a loro volta, costruiscono e producono differenze di genere». Così B. PEZZINI, *Costituzione italiana e uguaglianza dei sessi. Il principio di antisubordinazione di genere*, in B. PEZZINI, A. LORENZETTI (a cura di), *70 anni dopo tra uguaglianza e differenza. Una riflessione sull’impatto del genere nella Costituzione e nel costituzionalismo*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 8 ss.

¹² Come ricorda Francesca Angelini, in fondo: «la medicalizzazione e la giuridicizzazione (per contratto o per legge di tale pratica) hanno rappresentato una nuova forma di controllo e di esercizio di “potere” sul corpo della donna» (: *Bilanciare insieme verità di parto e interesse del minore. La Corte costituzionale in materia di maternità surrogata mostra al giudice come non buttare il bambino con l’acqua sporca*, in *Costituzionalismo.it*, 2028, I, p. 12).

Segnali di accondiscendenza del diritto rispetto al governo del sociale sono, del resto, da tempo riconoscibili a più livelli.

Non è originale ricordare che intendere il corpo delle donne come proprietà delle comunità di appartenenza ha progressivamente condotto alla sua sovrapposizione simbolica rispetto al concetto stesso di nazione: la donna che genera i suoi figli legati dal vincolo nazionale, la donna che assicura con le sue virtù il perpetrarsi della purezza della stirpe, la donna che accudisce, si prende cura dei suoi figli compatrioti¹³.

Il passaggio mentale tra donna-procreazione-nazione è piuttosto prevedibile e arato dalla letteratura; d'altra parte, se di per sé già odioso, questo nesso tra fecondità ed etnonazionalismo, quando non circoscritto, è capace di produrre ulteriori degenerazioni che portano a ridurre la donna a oggetto di conquista, assimilandola al territorio nazionale, per questo passibile di violenza, saccheggio, devastazione per mezzo di atti di matrice patriarcale. In quest'ottica, il corpo della donna assume «la specifica connotazione del “terreno” di guerra calpestato, marchio antropologico dell'affermazione del dominio maschile di un gruppo su un altro»¹⁴, ma anche di custode della continuità di una comunità, di modo che intaccando la sua purezza si vuole sovrastare definitivamente il nemico, rompendo il tessuto connettivo dell'intera collettività tanto nel caso di stupro finalizzato alla fecondazione, quanto in quello di violenze sessuali, perpetrate con la volontà di umiliare la virilità degli uomini martoriando il corpo delle “loro” donne.

Questa simbologia è andata consolidandosi nel tempo sul piano internazionale, essendo per lo più assunta come “dato presupposto” anche in molti documenti che, pur stigmatizzando e proibendo lo stupro in guerra, hanno tralasciato completamente gli effetti sulla condizione psicofisica delle vittime, incentrandosi maggiormente, al contrario, sulle ricadute in termini di onore, unità della famiglia, pudore ...¹⁵.

¹³ Per una analisi del nesso donna-territorio in ottica contro-egemonica si rinvia agli spunti di F. CASAFINA, *Estrattivismo e violenze contro il “corpo-territorio” delle donne. Alcune considerazioni*, in *Deportate, Esuli, Profughe*, 2016, XXX, p. 106 ss.

¹⁴ L. SUGAMELE, *La donna corpo-territorio nell'orizzonte performativo della guerra*, in *Scienza e Pace*, 2017, VIII, 1, p. 69.

¹⁵ Prima di un decisivo cambio di prospettiva indotto dai Tribunali *ad hoc* per la ex-Jugoslavia e per il Ruanda e ripreso dalla Corte Penale Internazionale, l'impianto normativo a livello internazionale era piuttosto sconcertante se si pensa che la stessa Con-

Solo apparentemente questa prospettiva è stata abbandonata sul piano interno. Certo, in Italia (come in altri contesti democratici), anche grazie alla pressione internazionale in tema di protezione dei diritti umani, si è tentato di imporre progressivamente un cambiamento, dichiarando incostituzionale la norma che prevedeva la punizione dell'adulterio femminile¹⁶; modificando il diritto di famiglia nel codice civile¹⁷; abrogando il delitto d'onore e l'ipotesi del matrimonio riparatore¹⁸; riconoscendo (finalmente) la violenza carnale come reato contro la persona¹⁹. Non di meno va detto che si tratta di situazioni cui è stato posto rimedio tardivamente, dopo diversi anni di vigenza della Costituzione, a riprova del fatto che le madri costituenti sono certamente potute intervenire sul testo della Carta, senza però avere spazio per agire sulla sua successiva interpretazione, restata fedele nel tempo a taluni assunti culturali, concepiti come "fisiologici".

La questione, così, resta ancorata a una domanda, che trascende i singoli interventi normativi e giurisprudenziali, di cui pure si riconosce il merito. Resta da chiarire se essi siano davvero espressione di una presa di coscienza e di un sincero cambio di rotta per quel che concerne il rapporto della società rispetto al corpo femminile o se piuttosto non rappresentino meramente la non più procrastinabile risposta del sistema a una situazione di incostituzionalità protratta nel tempo, tenuto conto che il preteso cammino di riconoscimento dei diritti umani, non pare affatto svilupparsi con la stessa linearità e velocità per gli uomini e per le donne. In questo secondo caso, l'azione dei pubblici poteri, pur coinvolgendo il piano giuridico, non necessariamente riesce a scalfire quel livello più pro-

venzione de L'Aja (1907) prima, e la Convenzione di Ginevra (1949) dopo parlano dello stupro in guerra come di un atto lesivo dell'onore e dei diritti della famiglia. Ancora i Protocolli Aggiuntivi I e II del 1977 lo trattano come atto di offesa al pudore.

¹⁶ Corte cost., decisioni n. 126 del 1968 e n. 147 del 1969.

¹⁷ La legge 19 maggio 1975, n. 151 ha rappresentato un momento fondamentale nella rivisitazione degli istituti familiari in Italia.

¹⁸ Con la legge 5 agosto 1981, n. 442, l'Italia abroga la rilevanza penale della causa d'onore.

¹⁹ Bisogna attendere la legge 15 febbraio 1996, n. 66 perché le fattispecie criminose contro la libertà sessuale smettano di essere considerate come atti che attentano alla moralità pubblica per essere finalmente inquadrare come delitti contro la libertà individuale.

fondo dove risiedono quelle conoscenze tacite e inespresse di una collettività che forgiando culturalmente il contesto.

I dubbi appaiono più che mai legittimi se solo si presta attenzione al progressivo deterioramento cui sono sottoposte negli ultimi anni le garanzie in tema di interruzione di gravidanza, sotto attacco da più punti di vista; al dilagare dei casi di violenza contro le donne dentro e fuori le mura domestiche, che non di rado conducono alla morte delle vittime; alle stentate politiche in tema di occupazione femminile, sintomatiche dell'incapacità di considerare l'autonomia finanziaria delle donne il primo passo verso l'emancipazione sociale e l'autodeterminazione fisica²⁰. L'elenco potrebbe continuare, ma non serve. È utile piuttosto ribadire che ben poche delle sfide che ancora sono in gioco in tema di procreazione, di integrità fisica, libertà condurranno a soluzioni davvero significative nel cammino di progressiva sottrazione del corpo delle donne dalla sfera di azione della collettività se non si andrà a incidere su quel "profondo" inconscio sociale che ancora guarda al corpo delle donne come un *medium*, smaterializzandolo rispetto alla persona che lo abita.

Sembra, infatti, che il dibattito cui assistiamo sia caratterizzato comunque da un certo "pressing" ancora e soltanto orientato a centrare il confronto sulla funzione riproduttiva della donna, al punto che non è raro intuire tra le righe il desiderio di una scienza che sia posta a servizio non già della progressiva liberazione della donna dal "giogo sociale del ventre", quanto della neutralizzazione del "potere del ventre". Detto diversamente non è a un riequilibrio degli assetti di potere cui si punta, quanto a superare il dato biologico dell'insostituibilità della donna nell'atto della procreazione, riducendo il tutto a una questione che riguarda solo del "materiale organico" e non relazioni umane.

Ma allora, tornando alle nostre perplessità, parrebbe inevitabile rispondere che i cambiamenti richiamati, fra gli altri, pur se di indubbia impor-

²⁰ Nella prospettiva di Nancy Fraser, né la redistribuzione in sé, né il mero riconoscimento sono sufficienti ad abbattere le ingiustizie, dovendo essere in qualche modo messi a sistema per una completa teoria sulla giustizia sociale e per evitare processi di reificazione delle differenze. Cfr. N. FRASER, A. HONNETH, *Redistribuzione o riconoscimento? Una controversia politica-filosofica*, trad. it. (2003), Meltemi, Roma, 2007, p. 15 ss. L'Autrice parla di una "marginalizzazione politica" che potrebbe darsi anche in assenza di maldistribuzione e misconoscimento (p. 90).

tanza, non sembrano affatto corrispondere a una trasformazione impressa sulla società dal diritto, quanto piuttosto a una evoluzione normativa che si limita a rispondere (con lentezza) alle spinte sociali. Nel campo della gestione del corpo della donna, che emblematicamente rappresenta tutta la lotta per l'emancipazione femminile, sembra, infatti, che il diritto resti perennemente un passo indietro rinunciando alla sua funzione performativa e trasformatrice, preferendo schiacciarsi su un ruolo ordinatorio dell'esistente.

Lo fa dimenticando, non importa se dolosamente o meno, che è la società a plasmare i corpi, dal momento che attraverso l'educazione e il loro addomesticamento culturale ne definisce l'uso e quindi li istruisce nel senso di fornire loro le abilità necessarie a quell'uso. Capita che questi processi siano così sedimentati da essere in grado di trasformare il possibile in essenza, facendo dimenticare che quel corpo abita l'ambiente circostante o è inserito nelle dinamiche dell'ambiente circostante secondo registri che non preesistono e che solo successivamente sono stati fissati attraverso processi culturali, che non necessariamente rispondono all'unica possibile evoluzione fisiologica di quel corpo. È utile anche ai giuristi rileggere gli studi di Marcel Mauss sulle tecniche del corpo e le osservazioni in merito di Levi Strauss che in proposito parla di "archeologia delle abitudini corporali" come di una pratica necessaria a capire la realtà che ci circonda. Non di semplice analisi dell'esistente come presupposto dell'agire giuridico si deve parlare, dunque, ma di una vera e propria operazione archeologica orientata a scavare nel profondo sociale. Questo addomesticamento sociale dei corpi reiterato nei secoli, infatti, ha condotto all'adozione di gestualità e pratiche ormai considerate di natura meccanica, fisica; non se ne percepisce più la natura sociale e quindi costruita. Hanno acquisito il valore di conoscenze inesprese e dunque non teorizzate. È così che si proteggono da una possibile messa in discussione e, conseguentemente, da istanze di cambiamento; è così che il corpo delle donne è stato via via plasmato a livello sociale, sottratto in larga parte alla disponibilità delle donne. Con la complicità del diritto.

3. *La memoria del corpo, il corpo come memoria.*

Sostenere che il corpo è «possibilità di una costruzione circoscritta storicamente»²¹, significa, dunque, ammettere che ogni donna è fisicamente il frutto di una combinazione tra elementi biologici e culturali: quel che succede nei fatti è che questi ultimi spesso risultano talmente pietrificati nel tempo da poter essere assunti a sua volta come fisiologici, pur non essendolo. Il perpetrarsi delle tecniche di addomesticamento del fisico agli assetti di potere esistenti e consolidati induce, infatti, a insinuare nei singoli individui rappresentazioni e significati collettivi, che non sono mai revocati in dubbio, contribuendo a sedimentare il passato nelle azioni quotidiane, soprattutto in quelle più scontate.

Torna l'idea del corpo inteso come *medium*, su cui sono incise accezioni categoriali che si tramandano nel tempo ed è difficile non vedere in questi processi performativi di costruzione simbolica una formidabile somiglianza con quanto avviene nei processi memoriali, dal momento che anche quest'attività di educazione sociale dei corpi mira in fondo a definire un ordine, una identità, una continuità spazio-temporale della società²². Molti gesti quotidiani, ripetuti dalle donne o sul corpo delle donne quasi con una certa inconsapevole ritualità, non sono altro che atti per ancorare, nel presente, schemi valoriali del passato con il fine di trasmetterli nel futuro plasmando le relazioni sociali.

In questo senso il corpo delle donne finisce per farsi esso stesso oggetto memoriale: perde di soggettività, è privato di ogni biografia sino a farsi "corpo di donna" e non "di una donna". Così oggettivato è connesso direttamente alla società e di esso non se ne può che dare una lettura sociale, divenendo luogo di riconoscimento collettivo e identità. Esattamente come un luogo di memoria il corpo assume fini identitari, pedagogici, di integrazione collettiva²³.

²¹ L. SUGAMELE, *La narrazione dei corpi nell'edificazione "eurocentrica-androcentrica" coloniale: terra femminilizzata, reificazione e subalternità*, in *Altre modernità*, 2019, p. 80.

²² Per un approfondimento sulla funzione politico-sociale della memoria pubblica e per una analisi giuridica sia consentito il rinvio a A. MASTROMARINO, *Stato e Memoria. Studio di diritto comparato*, FrancoAngeli, Milano, 2018.

²³ La teorizzazione del concetto di "luogo della memoria" è recente e si deve a Pierre

In ciò risiede un certo paradosso: esclusa dalla narrazione della storia come soggetto attivo, assente come singolarità nella commemorazione pubblica, così come nella storiografia collettiva, la donna reificata nel suo corpo entra nell'arena memoriale come oggetto passivo per legittimare assetti di valori che non contribuisce a definire.

D'altra parte, è proprio in questo contesto assai poco roseo che, al di là dell'azione legislativa, al diritto pubblico possono essere riconosciuti spazi d'azione ancora poco battuti, che presuppongono, per esempio, l'attivazione di politiche memoriali capaci di scendere, attraverso una comunicazione che punta su un registro simbolico-artistico, ad agire su livelli più profondi spesso neppure sfiorati dall'atto normativo. Spazi poco battuti si diceva, rispetto ai quali il diritto pubblico, nel corso degli anni, è rimasto al margine: sicuramente perché si tratta di un diritto che per lungo tempo è stato scritto da uomini per uomini, abituati a colonizzare la memoria pubblica e poco avvezzi a intendere gli spazi memoriali come spazi di conflitto sociale più che di mera glorificazione. Ma credo che vi siano altre ragioni di cui dar conto.

Una, a parere di chi scrive, ha a che vedere con l'appiattimento progressivo del diritto rispetto alla funzione normativa in senso stretto. La neutralità politica del diritto da intendersi come atteggiamento anti-maggioritario della scienza giuridica rispetto alla quotidiana gestione del potere, ha finito con il circoscrivere progressivamente la vocazione latamente politica delle scienze giuridiche, che certo non si esaurisce nell'atto legislativo. Va letto in quest'ottica il rapporto piuttosto ambiguo mantenuto dai pubblici poteri rispetto alla costruzione della memoria collettiva e la scarsa consapevolezza del diritto pubblico rispetto alle potenzialità dei processi memoriali in relazione alle funzioni di integrazione e pacificazione del corpo sociale, ma anche in relazione alla *vis* trasformativa della

Nora che nella sua celebre opera in tre volumi pubblicati tra il 1984 e il 1992, ha proceduto a una capillare e minuziosa indagine circa i luoghi fondanti la nazione francese È dunque alle sue ricerche che si ispira la definizione più comune di luogo della memoria inteso come «unità significativa, d'ordine materiale o ideale, che la volontà degli uomini o il lavoro del tempo ha reso un elemento simbolico di una qualche comunità» (: così in *Le Gran Robert de la langue française*). L'uso che qui si vuole fare del concetto di luogo di memoria è chiaramente iperbolico.

memoria istituzionalizzata quando concepita in termini democratici e partecipativi²⁴.

L'evolvere negli ultimi decenni dei Memory Studies ha finito con il coinvolgere anche la dottrina pubblicistica nel dibattito, obbligandola a porsi nuove domande e a riflettere sul ruolo di agente memoriale dello Stato nel contesto del costituzionalismo democratico.

L'idea che la memoria collettiva sia un formidabile strumento per costruire la futura identità comunitaria di un gruppo; che tale processo non possa più essere concepito come un'azione eteroindotta dall'alto verso il basso attraverso l'azione dei poteri pubblici; che il costituzionalismo democratico non possa rinunciare al pluralismo neppure in corrispondenza della memoria, ha condotto la dottrina a riflettere sul ruolo memoriale dello Stato e sulle modalità in cui esso va svolto legittimamente.

In questo senso, messa da parte ogni velleità circa la costruzione di una memoria condivisa e la possibilità di neutralizzare il conflitto memoriale in favore di un unico orizzonte di senso, bisognerà prendere atto che nelle nostre democrazie costituzionali ciò cui è legittimo aspirare è tutt'al più una memoria "polifonica", ossia una memoria che seppur non coincidente, contribuisce a una narrazione del passato e delle singole esperienze individuali o collettive, armonica rispetto all'impianto valoriale del testo costituzionale. È chiaro che in quest'ottica il nesso potere-memoria, che rappresenta un *topos* ben consolidato nei secoli, è marginalizzato in favore di una funzione sociale della memoria che si fa catalizzatore dei conflitti, che è destinata a farsi attivatore di presenze sommerse, oppresse, dimenticate.

Stando così le cose, non vi è chi non veda aprirsi nuove possibilità di riflessione, ma anche di azione.

Vi è un potenziale rispetto ai processi di insubordinazione di genere nell'azione memoriale pubblica che oggi può e deve trovare espressione, in virtù delle prerogative performative che la memoria pubblica ha. Infatti, se il corpo della donna è divenuto oggetto simbolico è proprio sul piano dell'azione simbolica che dobbiamo agire, attraverso pratiche contro-egemoniche. Custode di memorie ancestrali che hanno ridotto la donna alla sua

²⁴ Cfr. A. MASTROMARINO, *Stato e memoria. Riflessioni a margine della celebrazione del Giorno della Memoria*, in *Rivista AIC*, 2022, I.

fisiologia e fisicità, quello stesso corpo diventa strumento di rivendicazione, voce che si fa protesta per trasformare una assenza in presenza.

Il corpo, oggettivato, usurpato, violato, collettivizzato, conserva infatti un potenziale sovversivo che deriva dalla stessa centralità sociale che le è stata sua malgrado assegnata.

In questo senso, ritengo che l'entrata in gioco dell'arte possa risultare fondamentale e il suo connubio con lo spazio pubblico anche sul piano memoriale possa ancora una volta rappresentare un'occasione importante per il diritto. A maggior ragione negli ultimi anni quando assistiamo all'emergere di esperienze plasticamente definite "artivismo", nella convinzione che l'azione dell'artista debba produrre «un intervento politico di trasformazione del sociale, arte ingaggiata nella sollecitazione di una presa di coscienza e di posizione»²⁵. Puntando su opere «che esprimono forti richieste etiche sulle loro società e si riferiscono a una sfera globale emergente di commemorazione dei disastri provocati dall'essere umano in tutte le nazioni e i continenti»²⁶, si finisce con il concepire l'arte «come un processo aperto, che funziona tra l'opera e i suoi spettatori»²⁷. In questo senso, l'azione in pubblico di artiste dedicate alla pratica della *body art*²⁸

²⁵ L'artista cubana Tania Bruguera parla in proposito di *arte de conducta*, sottolineando la necessità di distinguere «fra quel che riguarda la socievolezza e quel che lavora con il sociale». Cfr. T. BRUGUERA, intervista con Kathy Nobles, "Useful Art" (November, 2011) in *Frieze Magazine*, n. 144, 2012.

²⁶ A. HUYSEN, *L'arte della memoria nel mondo contemporaneo. Affrontare la violenza nel sud del mondo*, (2022), trad. it., Postmedia Books, Milano, 2024, p. 146.

²⁷ A. HUYSEN, *L'arte della memoria nel mondo contemporaneo*, cit., p. 17.

²⁸ Nelle parole di Elisabetta di Stefano, «sin dal suo sorgere, negli Anni Sessanta-Settanta, la Body Art si è prefissa un duplice obiettivo: lottare contro una concezione maschilista che considera la donna secondo due stereotipi convenzionali (santa o meretrice) e combattere contro il consumismo e la società dei simulacri». A essa si affiancano altre forme di comunicazione artistica come la soma-estetica, tenuto conto che «se è vero che il complesso e variegato fenomeno della Body Art non può essere interpretato, in senso generale, secondo la prospettiva della soma-estetica, è anche vero che alcune performance sembrano porsi nella medesima direzione: invitare a superare le barriere tra esterno e interno, tra pubblico e privato, tra psiche e materia alla ricerca di una nuova unità e alla riscoperta di una consapevolezza somatica che può essere colta solo ascoltando la voce del corpo»: entrambe le citazioni sono tratte da E. DI STEFANO, *La voce del corpo: Madame Orlan e la soma-estetica*, in D. DEL MASTRO (a cura di), *Controcanto. Voci, figure*,

consente attraverso *performance* effimere²⁹, rese stabili solo per mezzo di video e foto, di ascrivere dentro questo uso “politico” dell’arte dato che esse come altre e altri attivisti si «lasciano coinvolgere ... nel destino del loro tempo. Interpreti di una sorta di svolta civile dell’arte, tornano a farsi ispirare dalla *polis* – e aspirano alla *polis*, perché proprio lì è la loro meta. Inoltre, intenti a comunicare una precisa idea di presente, ricorrono a metafore inattese per riscrivere il visibile. Per dare a esso un senso diverso. Talvolta, per aprire piste sulla superficie della cronaca. E intraprendere atti di immaginazione arditi e necessari insinuando dubbi, domande. Le loro opere: eventi che vengono dal mondo, sono nel mondo e, talvolta, hanno addirittura l’ambizione di produrre effetti sul mondo»³⁰.

Artiste come Gina Pane, Marina Abramovich, Regina José Galindo, Ana Mendieta, Teresa Margolles, per citarne solo alcune, hanno usato e usano, dunque, il corpo per rivendicare una identità che non si esaurisce nell’essere oggetto di desiderio e oppressione maschile; mettono direttamente in gioco il proprio corpo, sovvertendo le regole della spazialità e dell’ordine sociale, marcando il dato per scontato, per dirla con Zerubavel (cit. *retro*), denunciando la violenza perpetrata sul corpo femminile. Lo fanno esibendo il loro corpo, sottoponendolo a pratiche dolorose, incidendolo, trasformandolo, plasmandolo, senza rinunciare a coinvolgere fisicamente nell’esperienza performativa lo stesso spettatore, con il fine di generale consapevolezza, indurre indignazione attraverso l’orrore, la morbosità, la curiosità, il ribrezzo, l’ansia³¹.

contesti di un altrove al femminile, Szczecin, Volumina pl., 2013, rispettivamente p. 440 e p. 453.

²⁹ Per un approfondimento, A. PINOTTI, *Nonumento*, cit. p. 147 ss.

³⁰ V. TRIONE, *Artivismo*, cit., p. 47 s.

³¹ Il catalogo delle opere delle artiste citate è davvero vasto e non è questa la sede per ripercorrerlo. Non di meno può essere utile richiamare alcune delle loro *performance* per consentire al lettore di avere una percezione più concreta dell’intensità dell’azione artistica di cui andiamo parlando. Nella convinzione che “l’arte debba disturbare” sono certamente le *performance* di Marina Abramovich ad aver attirato l’attenzione del grande pubblico, ma già negli anni Settanta l’attività delle *body-artiste* è vivace: in *Azione sentimentale* (1973), Gina Pane si presenta davanti al pubblico vestita di bianco, come una sposa, conficcandosi nel braccio spine che stacca da un mazzo di rose che tiene in mano; nello stesso anno irrompe sulla scena artistica Ana Mendieta (*Rape Scene*) che nel suo

Il corpo della donna, sovraesposto nel suo simbolismo, ma allo stesso tempo assente sul piano psico-fisico, torna così a farsi presenza, luogo di memoria che evidenzia i vuoti e invita alla riflessione, secondo percorsi memoriali che ritroviamo, non a caso, nella teoria del contro-monumento³². Il corpo finisce così per essere al medesimo tempo oggetto e strumento dell'arte, mezzo adatto a esprimere in modo urgente e immediato un malessere, ma anche un pensiero, una rivendicazione. È l'uso del corpo per reclamare il proprio diritto al corpo che agisce come innesco di un processo di smottamento dell'inavvertito che comincia a essere segnalato, evidenziato, cessando di essere dato per scontato.

Certo l'arte pubblica deve rispondere a esigenze che non necessariamente coincidono con quelle degli artisti e delle artiste nella loro attività quotidiana. Non di meno, il richiamo all'opera di alcune *body-artist* aiuta a riflettere sull'esigenza di riconoscere che anche la memoria pubblica ha un genere. Ci induce, inoltre, ad ammettere che l'apparente ordinarietà della memoria urbana attraverso toponimi, statue, luoghi di memoria contribuiscono a rendere familiare una certa visione della società. Una sorta di attività pedagogica cui i cittadini partecipano in maniera spontanea e

appartamento rappresenta la violenza di uno stupro presentandosi in una stanza poco illuminata, distesa, nuda dalla vita in giù e con la pelle martoriata da vetri rotti e sangue. Con *Vaporización* (2001) e *En el aire* (2003), Teresa Margolles, portando avanti il suo lavoro di denuncia rispetto ai femminicidi commessi in Messico, coinvolge lo spettatore in un'esperienza macabramente ludica. Nella prima *performance* il pubblico è avvolto dal vapore, mentre nella seconda da bolle di sapone: solo dopo aver lasciato le stanze dell'installazione si viene a scoprire che quel vapore e quelle bolle sono state prodotte dall'acqua usata negli obitori per lavare i corpi delle donne uccise prima che siano sottoposti all'autopsia. È il 2005 quando Regina José Galindo si afferma internazionalmente con il video *Himenoplastia*, incentrato sulla ricostruzione chirurgica della sua imene.

³² La teorizzazione del contro-monumento si deve a Jochen Gerz e Esther Shalev Gerz, anche se è grazie alle parole del critico James Young che il fenomeno trova divulgazione: *In The Texture of Memory. Holocaust Memorials and Memory*, Yale University, Yale, 1994, p. 27, James Young ricordando il dibattito che accompagna la riflessione sulla pratica memoriale pubblica in Germania afferma che forse «la risposta più sconcertante alla questione dei memoriali tedeschi è proprio il sorgere dei “contro monumenti”»: spazi memoriali concepiti per sfidare le premesse stesse della loro esistenza. I loro autori sono gli eredi di una duplice eredità post-bellica: una profonda sfiducia per le forme monumentali e un profondo desiderio di distinguere la loro generazione da quella degli assassini attraverso la memoria».

spesso inconsapevole. Ci spinge a capire che è su quei panorami cittadini che bisogna incidere, trasformandoli, ricontestualizzandoli, rimemorializzandoli.

Le donne, tradizionalmente, abitano la storia, ma mai come protagoniste. Se a esse uno spazio è concesso, questo le riproduce immancabilmente solo come madri di, sorelle di, amanti o spose di ... Sempre in posizione funzionale rispetto a chi quella storia non si limita ad abitarla bensì a forgiarla; sempre destinatarie di protezione o tutt'al più custodi di valori che, però, non esaltano il loro ruolo all'esterno, anzi le ingabbiano socialmente. Non è un caso se tutte le rappresentazioni degli ideali, così come delle virtù hanno fattezze femminili. Spesso, invero, anche quelle dei peccati e dei vizi, per ribadire la natura maligna e tentatrice delle donne, così confermandone il carattere inaffidabile che impedisce loro di assumere responsabilità pubbliche.

La memoria istituzionalizzata è stata per secoli, e per certi versi lo è ancora, *domaine réservé* del genere maschile. Coloro che la storiografia tradizionale ha decretato essere i protagonisti del passato, si sono arrogati il diritto di essere anche protagonisti del nostro presente attraverso il palinsesto memoriale, delimitando l'immaginario futuro.

Questo bisogno di ripensare pedagogicamente la memoria pubblica con l'intento di innescare quel cambiamento culturale che i meri interventi legislativi non sembrano riuscire a produrre, ci porta immediatamente ad affermare che dire che la memoria pubblica ha genere significa anche *riflettere sul genere degli agenti memoriali*.

Nella capacità dei poteri pubblici di farsi mediatori di narrazioni memoriali a volte parallele, a volte in contrasto si può valutare la loro capacità di farsi soggetto in grado di gestire la pluralità. Ciò avviene ricontestualizzando l'esistente, risemantizzando le simbologie pubbliche come reclamano le recenti e reiterate proteste contro alcune statue, ma anche recuperando memorie rimaste al margine, domestiche non per natura, ma perché relegate dal potere nello spazio familiare.

Bisogna riconoscere che i cambiamenti, pur lenti, ci sono. Ma la meta da un punto di vista politico, ossia dalla prospettiva di ciò che deve divenire lo spazio pubblico per garantire reali spazi di parità di genere, è ancora lontana. Non sarà raggiunta sino a quando le donne non si trasformeranno da oggetti ad agenti politici, capaci di elaborare strategie, conso-

lidare pratiche sociali, sviluppare tattiche politiche. È la piena partecipazione ai processi di decisione che può rappresentare il vero punto di svolta, perché c'è differenza tra decidere in favore delle donne e decidere con le donne. C'è differenza tra una politica memoriale definita da uomini per le donne e quella in cui le donne partecipano all'arena memoriale non solo nello spazio pubblico latamente inteso, ma anche a livello istituzionale³³.

Se la memoria è uno spazio di lotta politica allora è necessario essere presenti per poter fare la differenza. Presenti simbolicamente nei luoghi in cui la memoria si fa sguardo sul futuro; presenti attivamente nei luoghi in cui si decide verso dove volgerlo quello sguardo³⁴.

C'è una soggettività, oltre che una dimensione cronologica nella rappresentazione del tempo. In quella soggettività c'è lo spazio per ridefinire la relazione corpo delle donne-collettività, a partire dalla salvaguardia della dignità del singolo come asse portante del costituzionalismo contemporaneo.

³³ La differenza si gioca proprio sull'idea di subalternità che Silvia Niccolai fa coincidere con lo stato di chi si fa dettare l'agenda da altri: *Gravidanza per altri: non confondiamo libertà con subalternità*, cit.

³⁴ Si rimanda ad alcune riflessioni svolte in occasione della inaugurazione della statua dedicata a Margherita Hack, a Milano: A. MASTROMARINO, *Anche la memoria pubblica ha genere*, in *Diritti comparati*, 22 giugno 2022.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Facoltà di Giurisprudenza

Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale

I DIRITTI DELLE DONNE
PROBLEMATICHE ATTUALI E PROSPETTIVE FUTURE
WOMEN'S RIGHTS
CURRENT ISSUES AND FUTURE PROSPECTIVES

a cura di

MARILISA D'AMICO e BENEDETTA LIBERALI



G. Giappichelli Editore

© Copyright 2024 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111
<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 979-12-211-0475-2
ISBN/EAN 979-12-211-8002-2 (ebook - pdf)

This book was published as part of the Jean Monnet Chair "European Fundamental Rights and Women's Rights – EFRiWoR" co-funded by the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Chair Holder Prof. Marilisa D'Amico and do not necessarily reflect the views of the European Union.



Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.